



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta V.B.B. Srl - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta V.B.B. Srl (P.Iva 00486390545), con sede legale in Bettona (PG), loc. Campagna, via della Fattoria n. 39, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Bettona e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0257606 del 03/12/2018 e successive integrazioni acquisite al prot. n. 0109756 del 04/06/2019 e prot. n. 163501 del 03/09/2019, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4/2016 del 07/11/2016, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'insediamento destinato a produzione di mangime composto per cani e gatti, sito in Comune di Bettona, loc. Campagna, via della Fattoria n. 39 (Foglio n. 1 part.lla n. 26, 386);

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina campestre con recapito finale al fosso della Cagnola), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: rame, zinco, selenio di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, derivanti dal ciclo produttivo e dai servizi igienici dell'insediamento suddetto, previo trattamento con impianto di depurazione biologico a fanghi attivi con potenzialità 7 AE e delle acque reflue industriali derivanti dal ciclo di sterilizzazione in autoclave;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;



VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta V.B.B. Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta V.B.B. Srl (P.Iva 00486390545), con sede legale in Bettona (PG), loc. Campagna, via della Fattoria n. 39, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina campestre con recapito finale al fosso della Cagnola) provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, sito in Comune di Bettona, loc. Campagna, via della Fattoria n. 39 (Foglio n. 1 part.IIe n. 26, 386) e costituite da:

- acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: rame, zinco, selenio di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, derivanti dal ciclo produttivo e dai servizi igienici, previo trattamento con impianto di depurazione biologico a fanghi attivi con potenzialità 7 AE,
 - acque reflue industriali derivanti dal ciclo di sterilizzazione in autoclave,
- secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di depurazione delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- b) Mantenere accessibile ed ispezionabile il pozzetto di ispezione e di campionamento delle acque reflue industriali derivanti dal ciclo di sterilizzazione, da ubicare a monte della confluenza nella rete fognaria delle acque bianche recapitante nel corpo idrico recettore;
- c) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- d) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);



- e) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) Controllare, con cadenza annuale, gli scarichi in corrispondenza dei due punti di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;
- g) Almeno ogni quattro anni, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto f). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata negli scarichi la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- i) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Area Dipartimentale Umbria Nord – Distretto di Bastia - Assisi, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- k) I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero



Regione Umbria

Giunta Regionale

temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) La ditta dovrà inviare alla Regione Umbria, entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'AUA, una planimetria aggiornata delle reti fognarie con individuazione dei due punti di ispezione e campionamento delle acque reflue industriali.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)